



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROGRESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 05/06/2007

ADDI' 05/06/2007 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VTA CRESTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	MANDARELLI	Alessandre	Assessore
		Vice			
POMPIII	Massimo	Presidente	MICHELANGELO	Mario	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	NIERI	Luigi	"
BATTAGLIA	Augusto	"	RANUCCI	Raffaele	"
CIANI	Fabio	"	RODANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	TIBALDI	Alessandra	"
DE ANGELIS	Francesco	"	VALENTINI	Daniela	"
DI STEFANO	Marco	"	ZARATTI	Filberto	"
FICHERA	Daniela	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio CUZZUPI

***** OMISSIS

ASSENTI: BATTAGLIA COSTA DE ANGELIS DI STEFANO - TIBALDI

DELIBERAZIONE N. 384

Oggetto:

Proposta di legge regionale concernente: "Modifiche alla legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 (Disciplina relativa al settore commercio)".



384 - 5 GIU. 2007 *lu*

18 NOVEMBRE 1999

Oggetto: Proposta di legge regionale concernente: "modifica ^{HE} della legge regionale n. ~~33/1999, n. 33~~
(Disciplina relativa al settore commercio) ^{DE} nella parte relativa alle vendite straordinarie"

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Piccola e Media Impresa, Commercio e Artigianato;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante "Modifiche al Titolo V della parte II della Costituzione" e successive modifiche;

RILEVATO che le modifiche apportate con la suddetta legge costituzionale n. 3/2001, pongono in capo alle Regioni la potestà legislativa in materia di commercio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6: "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L. R. n. 33/99 e smi. recante la disciplina relativa al settore commercio;

RITENUTO opportuno armonizzare la disciplina delle vendite straordinarie della Regione Lazio con quella delle altre regioni limitrofe, nonché meglio definire l'utilizzo delle espressioni "vendite di fine stagione" e/o "saldi";

CONSIDERATO il ripetersi di episodi in violazione delle norme relative alla comunicazione per le vendite di fine stagione, attraverso il ricorso a mezzi di vario genere, quali inviti, da parte degli esercenti, alla propria clientela o alla generalità dei consumatori riferiti a condizioni favorevoli di acquisto al fine di eludere le disposizioni sui saldi ed anticipare, di fatto, le vendite di fine stagione;

RITENUTO opportuno, pertanto, porre il divieto per i settori individuati, nei trenta giorni che precedono le vendite di fine stagione, di ricorrere a qualsiasi strumento per eludere la normativa in questione;

RITENUTO opportuno, altresì, inasprire, graduandole, le sanzioni per le violazioni delle disposizioni in materia di vendite straordinarie, a causa del ripetersi frequente di tali comportamenti elusivi;

RITENUTO opportuno rafforzare il processo di semplificazione amministrativa in atto eliminando la necessità di comunicazione dell'inizio e fine dei saldi, trattandosi di termini in ogni caso predeterminati;

RITENUTO pertanto, necessario apportare le opportune modifiche alla citata L.R. n. 33/99;

Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Martazzo



384 - 5 GIU. 2007 *lu*

VISTO il testo della proposta di legge regionale formulato dalla Direzione regionale "Affari giuridici e legislativi" in collegamento con la Direzione regionale competente in materia;

VISTA la relazione dell'Assessore proponente;

ESPLETATE ai sensi della D.G.R. n. 136/2006, le procedure di concertazione con i rappresentanti delle Associazioni di categoria e delle Organizzazioni sindacali,

all'unanimità

DELIBERA

per quanto sopra indicato:

- di adottare e sottoporre all'esame del Consiglio Regionale l'allegata Proposta di legge regionale concernente: "modifica ^{DE 14} della legge regionale ^{DE N. 21/2006 E ASS. N. 53} n. 33/1999 (Disciplina relativa al settore commercio) *AS* nella parte relativa alle vendite straordinarie" che consta di n. 4 articoli e di una relazione che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.



ALLEGATO B
RELAZIONE SALDI.dc




Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

“MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 18 NOVEMBRE 1999, N. 33
(DISCIPLINA RELATIVA AL SETTORE DEL COMMERCIO)”

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo
Pietro Marrazzo



Pr
PM

Art. 1

(Modifiche all'articolo 48 della legge regionale 18 novembre 1999, n. 33)



1. Al comma 1 dell'articolo 48 della legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 (Disciplina relativa al settore del commercio):

- a) le parole: “dal secondo sabato del mese di gennaio per il periodo invernale e dal secondo sabato del mese di luglio per il periodo estivo” sono sostituite dalle seguenti: “dal primo sabato del mese di gennaio per il periodo invernale e dal primo sabato del mese di luglio per il periodo estivo”;
- b) le parole: “, specificando la stessa nella comunicazione di cui al comma 3” sono soppresse.

2. Il comma 3 dell'articolo 48 della l.r. 33/1999 è sostituito dal seguente:

“3. Le espressioni “vendite di fine stagione” e/o “saldi” sono utilizzate con esclusivo riferimento alle merci dei settori dell'abbigliamento, delle calzature, del tessile, della pelletteria, della pellicceria e della biancheria.”.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Muraizzo



Art. 2

(Modifiche all'articolo 49 della l.r. 33/1999)

1. Al comma 2 dell'articolo 49 della l.r. 33/1999 le parole: “nelle sei settimane precedenti”, sono sostituite con le seguenti: “nei trenta giorni precedenti”.

2. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 49 della l.r. 33/1999, è aggiunto il seguente:
“2 ter. È fatto inoltre divieto, per i medesimi settori di cui al comma 2, nei trenta giorni che precedono le vendite di fine stagione, di effettuare inviti alla propria clientela e/o alla generalità dei consumatori, per proporre condizioni favorevoli di acquisto, attraverso l'utilizzo di qualsiasi mezzo, compresi volantini, messaggi telefonici, fax, posta elettronica, lettere, annunci radiofonici o televisivi, manifesti, vetrofanie”.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



Art. 3

(Modifiche all'articolo 50 della l.r. 33/1999)

1. Il comma 2 dell'art. 50 della l.r. 33/1999 è sostituito dal seguente:

“2. Chiunque violi le disposizioni in materia di vendite di liquidazione, di fine stagione e promozionali è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma:

- a) da euro 1.500,00 a euro 4.500,00 in caso di esercizi di vicinato;
- b) da euro 4.500,00 a euro 13.500,00 in caso di medie strutture di vendita;
- c) da euro 13.500,00 a euro 40.500,00 in caso di grandi strutture di vendita.

2. Dopo il comma 2 bis dell'art. 50 della l.r. 33/1999, sono inseriti i seguenti:


“2 ter. In caso di recidiva, fatta eccezione per i casi di mancata comunicazione di cui al comma 1 dell'articolo 49, il comune dispone inoltre la sospensione dell'attività di vendita:

- a) fino a 2 giorni per gli esercizi i vicinato;
- b) fino a 4 giorni per le medie strutture;
- c) fino a 6 giorni per le grandi strutture.

La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

2 quater. Gli organi di controllo competenti, nel rilevare le violazioni alle norme in materia di vendite straordinarie, applicano le previste sanzioni in maniera proporzionale alla gravità del fatto.”.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo




En
Ply

Art. 4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



A handwritten signature, possibly "Pm" followed by some illegible characters.



Regione Lazio

ALLEG. alla DELIB. N. 384 lu
DEL 5 GIU. 2007

ASSESSORATO PICCOLA E MEDIA IMPRESA, COMMERCIO E ARTIGIANATO

L'Assessore

RELAZIONE

PROPOSTA DI LEGGE

“ Modifiche alla legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 (Disciplina relativa al settore commercio)”

La modifica persegue diversi obiettivi che hanno quale punto di riferimento l'innalzamento delle tutele per il cittadino consumatore e utente, nonché un maggior controllo sul rispetto della concorrenza tra gli operatori.

In particolare con la proposta in oggetto:

1) sono anticipati i periodi di svolgimento delle vendite di fine stagione anche al fine di giungere ad una migliore armonizzazione con le regioni limitrofe.

Negli ultimi anni, infatti, a seguito dei diversi periodi di avvio dei saldi, si sono verificati massicci spostamenti degli utenti verso altre regioni che hanno determinato in alcuni casi l'anticipo delle vendite di fine stagione da parte di comuni laziali, contravvenendo alle disposizioni oggi in vigore.

2) A fine di continuare sulla strada dello snellimento e semplificazione amministrativa, si propone l'abolizione della prescritta comunicazione da trasmettere al comune da parte degli operatori prima dell'avvio dei saldi. Tale obbligo infatti risulta superfluo essendo già determinate le date di inizio e fine del periodo di vendite di fine stagione.

3) A fronte di una serie di comportamenti scorretti sotto il profilo della competizione economica, messi in atto da parte di alcuni operatori e consistenti nell'anticipare, attraverso l'utilizzo di diversi mezzi di comunicazione, le offerte di fine stagione per tutti o parte dei consumatori, si propone, quindi, di inserire nella legge un esplicito divieto all'utilizzo di tali mezzi nel periodo precedente i saldi.

4) Si propone una diversificazione nell'applicazione delle sanzioni e dei casi di recidiva, anche alla luce delle profonde trasformazioni intervenute nel settore della distribuzione, in particolare con la massiccia avanzata delle medie e grandi strutture rispetto ai piccoli esercizi. Si prevede quindi di graduare la misura delle sanzioni in relazione alla diversa tipologia di appartenenza del trasgressore.

Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazzo

Francesco De Angelis



Via Cristoforo Colombo, 212 - 00147 Roma Tel. 06.51681